

Organizzazione giudiziaria – Riqualificazione riservata ai Cancellieri e agli Ufficiali giudiziari

19 settembre 2016

Con provvedimenti del Direttore generale sono indette le procedure selettive interne per il passaggio all'area III F1 dei profili professionali di:

- [Funzionario giudiziario](#)
- [Funzionario UNEP](#)

Le **domande di partecipazione** devono essere presentate **esclusivamente per via telematica entro il 12 ottobre 2016**, utilizzando il modulo informatico che sarà disponibile sul sito dalle ore 14.00 del giorno successivo alla pubblicazione dei bandi.

Procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario giudiziario - area III F1 - riservata ai Cancellieri dell'amministrazione giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009, in attuazione dell'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni**

Procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario giudiziario - area III F1 - riservata ai Cancellieri dell'amministrazione giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009, in attuazione dell'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

AVVISO N. 1

E' indetta la procedura di selezione interna per la copertura di 1.148 posti dell'area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario del sistema di classificazione del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, mediante passaggio dall'area seconda, figura professionale del Cancelliere, ai sensi dell'art. 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (d'ora innanzi d.l. n. 83/2015) e in conformità con le prescrizioni della norma medesima.

Ai fini del presente Avviso, <<Amministrazione>> è il Ministero della giustizia- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

1. Destinatari della selezione e requisiti di partecipazione

1.1. Ai sensi dell'art. 21-quater del d.l. n. 83/2015 la presente procedura ha la specifica finalità di "sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso".

1.2. Possono partecipare alla selezione i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'amministrazione giudiziaria con il profilo professionale del Cancelliere, anche in posizione di comando, distacco o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione o Ente, non collocati a riposo e inquadrati nella medesima figura professionale del Cancelliere alla data del 14 novembre 2009;

1.3. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni: 1.4. Non possono partecipare coloro che non siano dipendenti a tempo indeterminato dell'amministrazione giudiziaria, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di qualunque altra posizione giuridica.

- siano in stato di sospensione cautelare dal servizio;
- siano stati, negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, destinatari di provvedimenti disciplinari di condanna a sanzioni più gravi della multa;
- siano stati, negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, comunque interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che nell'eventuale procedimento penale per i medesimi fatti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione almeno in primo grado, ovvero che lo stesso sia stato definito con provvedimento di archiviazione.

2. Modalità e termini di presentazione telematica della domanda

2.1. Il presente avviso è pubblicato esclusivamente e ad oggi effetto di legge sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo <http://www.giustizia.it>.

2.2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo quanto indicato al paragrafo 2.3., entro il termine del 12 ottobre 2016, utilizzando l'apposito modulo informatico che costituisce parte integrante del presente avviso e che sarà reso disponibile sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo <http://www.giustizia.it> dalle ore 14 del giorno successivo alla pubblicazione del bando sino alle ore 14 del giorno 12 ottobre 2016. Per accedere a tale procedura il concorrente dovrà utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di Active Directory Nazionale (ADN).

2.3. L'accesso al sito del Ministero è consentito da qualsiasi postazione, propria o dell'Amministrazione. Pertanto ciascun concorrente potrà scegliere se avvalersi, ai fini della compilazione della domanda, di una propria postazione informatica o della propria postazione di lavoro. In mancanza di una propria postazione di lavoro, potrà avvalersi di una postazione informatica che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione, secondo modalità che saranno rese note con circolare pubblicata, esclusivamente e ad ogni effetto ai fini del presente bando, sul sito del Ministero della giustizia all'indirizzo <http://www.giustizia.it>, entro il termine iniziale di presentazione della domanda.

2.4. I dipendenti dell'Amministrazione in posizione di comando o distacco o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione o Ente, nonché i dipendenti comunque

assenti dal servizio, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, possono accreditarsi alla procedura con le stesse modalità di cui al punto 2.3., utilizzando qualunque postazione, propria o di lavoro, ovvero in mancanza secondo le modalità definite nella circolare di cui al medesimo punto 2.3.

2.5. I concorrenti che, durante la prova selettiva, necessitano di assistenza ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, indicando gli estremi dell'apposita certificazione, rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione alla disabilità. Al di fuori dai casi di cui all'art. 4, legge n. 104/1992, la Commissione valuterà le domande di ausilio in relazione a sopravvenuti e temporanei impedimenti fisici, debitamente documentati, che oggettivamente comportino la necessità di supporto durante la prova selettiva.

2.6. Le istruzioni operative per la compilazione e l'inoltro della domanda di partecipazione sono contenute nell'apposita "Guida all'uso della procedura", pubblicata sul sito del Ministero della giustizia all'indirizzo <http://www.giustizia.it>.

2.7. Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate con modalità difformi da quelle sopra indicate.

2.8. Modifiche e/o integrazioni della domanda di partecipazione non sono ammesse. E' tuttavia possibile, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, inviare ulteriori domande le quali saranno, a tutti gli effetti, considerate domande nuove in revoca e sostituzione delle precedenti inviate; avrà valore solo l'ultima domanda inoltrata e l'ultima ricevuta prodotta dal sistema.

2.9. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico. Decorso il termine di cui al paragrafo 2.2. non sarà consentito l'inoltro di alcuna domanda.

2.10. I requisiti, i titoli in possesso e ogni ulteriore elemento indicato dal candidato nella domanda di partecipazione sono intesi, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarati sotto la piena ed esclusiva responsabilità del dichiarante.

2.11. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo e disciplinare delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

2.12. I requisiti, i titoli e ogni altro elemento dichiarato saranno oggetto di valutazione all'esito della prova selettiva, ad ogni effetto di legge e del presente bando.

3. Modalità di svolgimento della procedura

3.1. Ai sensi degli articoli 14 e 15 del CCNL 1998/2001 richiamati dall'art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, la procedura comprenderà una fase formativa e una successiva prova selettiva consistente in un test con domande a risposta predeterminata.

4. Ammissione alla fase formativa della procedura

4.1. Alla fase formativa sono ammessi tutti coloro che abbiano presentato apposita domanda di partecipazione, secondo le modalità ed entro il termine di cui al paragrafo 2 ed in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.

4.2. La fase formativa si articolerà in un arco temporale complessivamente non superiore a otto settimane, per una durata complessiva di venti ore, per mezzo di piattaforma e-learning e avrà ad oggetto le seguenti materie:

La formazione sarà consentita anche durante le ore lavorative del servizio prestato, secondo

modalità che saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo <http://www.giustizia.it>.

4.3. Il sistema prevede verifiche intermedie e finali sul completamento dei moduli formativi sopraindicati; la mancata effettuazione delle verifiche è preclusiva della progressione e della validazione del percorso formativo. Non è prevista l'attribuzione di alcun punteggio per le verifiche. Sono comunque fornite le risposte esatte delle verifiche intermedie e finali, quale ausilio all'autovalutazione e alla preparazione del candidato per la prova selettiva.

4.4. Dell'ammissione alla procedura, dell'avvio della formazione, del termine finale della predetta fase e delle modalità di fruizione della stessa, nonché delle modalità di accesso all'apposita piattaforma informatica, sarà data comunicazione, esclusivamente e con ogni effetto ai fini del presente bando, mediante avviso pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo <http://www.giustizia.it>.

- elementi di diritto processuale civile e penale;
- disciplina dei servizi con particolare riferimento ai sistemi e ai servizi informatici;
- contenuti professionali previsti dall'ordinamento professionale di riferimento.

5. Prova selettiva

5.1. Sono ammessi alla prova selettiva esclusivamente i candidati che hanno completato il percorso formativo entro il termine indicato, con le modalità di cui al paragrafo 4 ed abbiano altresì effettuato le relative verifiche intermedie e quella finale di validazione della formazione.

5.2. La prova è volta ad accertare le conoscenze dei candidati connesse con le competenze assegnate al profilo professionale del Funzionario giudiziario.

La prova selettiva si articolerà in una prova scritta che consisterà nella risposta a trenta quesiti con risposte predefinite, tra le quali il candidato sceglierà quella ritenuta corretta. Le domande avranno ad oggetto i contenuti formativi indicati nel paragrafo 4.2. Le domande saranno selezionate e validate dalla Commissione nell'ambito di un più ampio numero di quesiti predisposti a cura della Direzione generale della formazione e del personale.

La risposta esatta è una sola tra quelle proposte per ogni domanda e la prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:

5.3. Saranno considerati idonei soli i candidati che abbiano riportato alla prova selettiva un punteggio pari al 60 % del punteggio massimo disponibile per la prova stessa ed indicato nel quadro C) dell'allegato 1).

5.4. Degli ammessi alla prova selettiva, del calendario e delle modalità di svolgimento della stessa sarà data apposita comunicazione, con valore di notifica, esclusivamente e ad ogni effetto di legge ai fini del presente bando, mediante avviso pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo <http://www.giustizia.it>.

- il punteggio massimo è 30 punti;
- per ogni risposta esatta è attribuito 1 punto;
- alle risposte non date o errate sono assegnati 0 punti.

6. Criteri di formazione della graduatoria di merito

6.1. Il passaggio all'area III - profilo professionale del Funzionario giudiziario - fascia economica F1, avverrà, fino alla concorrenza dei posti disponibili, sulla base di una graduatoria in cui saranno inclusi coloro che hanno superato la prova selettiva, redatta secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:

- A. titoli di studio, formativi e professionali;
- B. anzianità di servizio nel profilo del Cancelliere;
- C. punteggio conseguito nella prova selettiva.

6.2. Il punteggio massimo è complessivamente pari a 90 punti. L'attribuzione dei punteggi in relazione a ciascuno dei criteri valutativi sopra elencati avverrà secondo quanto indicato nell'Allegato 1) del presente avviso che ne costituisce parte integrante.

6.3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione.

6.4. Non saranno presi in considerazione titoli diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel quadro B dell'Allegato 1).

6.5. Ai candidati cui siano state comminate, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o scritto ovvero della multa, il punteggio sarà diminuito, sino ad un massimo di 3 punti, secondo i criteri che seguono:

- saranno sottratti 0,5 punti per ogni rimprovero verbale o scritto;
- sarà sottratto 1 punto per ogni multa.

Commissione esaminatrice: nomina e compiti

7.1. La Commissione esaminatrice sarà nominata, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione dell'organizzazione giudiziaria, comunicato esclusivamente e ad ogni effetto di legge e ai fini del presente bando, mediante avviso sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo <http://www.giustizia.it>. La Commissione è composta da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di presidente e da due membri esperti nelle materie di esame; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della terza area dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria.

7.2. La Commissione valuta i requisiti di ammissione e le cause di esclusione dei candidati, stabilisce i test della prova selettiva, sovrintende le successive operazioni di svolgimento della prova selettiva, sovrintende alla valutazione informatizzata delle prove, valuta i titoli dei candidati attribuendo i relativi punteggi e redige la graduatoria finale.

7.3. La graduatoria, formata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 8, è approvata con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione dell'organizzazione giudiziaria ed è comunicata, con valore di notifica, esclusivamente e ad ogni effetto di legge, ai fini del presente bando, mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo <http://www.giustizia.it>

Formazione della graduatoria

8.1. La Commissione redige la graduatoria con l'ausilio di procedure informatiche, tenendo conto del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e risultante dalla somma:

- dei punti assegnati – sino ad un massimo complessivo di 30 – per l'anzianità di servizio nel profilo professionale di Cancelliere, come da Allegato 1). Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio si deve tener conto della data di immissione in possesso nel predetto profilo; dall'anzianità sono decurtati i giorni di assenza non validi ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, secondo le ipotesi indicate nell'Allegato 2) del presente avviso, che ne costituisce parte integrante;
- dei punti assegnati – sino ad un massimo di 30 – per i titoli di studio, professionali o culturali, indicati nell'Allegato 1);
- dei punti conseguiti – sino ad un massimo di 30 - al termine della prova selettiva, secondo il sistema di punteggio di cui al paragrafo 5.2. e all'Allegato 1);

8.2. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano superato la prova selettiva secondo quanto previsto al paragrafo 5.

8.3. A parità di punteggio avrà la preferenza il candidato che abbia prestato servizio

temporaneo all'estero ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. n. 165/2001; ad ulteriore parità, quello in possesso del titolo di studio di grado più elevato; in caso di ulteriore parità, avrà la preferenza il candidato con maggior anzianità nella figura professionale del Cancelliere; in presenza di persistente parità, il candidato inquadrato nella fascia economica più elevata; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

8.4. La graduatoria conserva validità per il termine di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione.

Inquadramento

9.1. I lavoratori utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei 1.148 posti indicati nel presente avviso, saranno inquadrati – salvo esito negativo dell'accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati – nell'Area III – profilo professionale del Funzionario giudiziario – posizione economica F1, con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico ai sensi della vigente normativa. Ogni effetto giuridico ed economico conseguente alla presente procedura decorrerà dalla data della presa di possesso nel nuovo profilo professionale.

9.2. Qualora il trattamento stipendiale in godimento risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam, che verrà successivamente riassorbito con l'acquisizione delle ulteriori fasce retributive.

9.3. La prestazione lavorativa continuerà ad essere svolta nel medesimo Ufficio e sede di lavoro di appartenenza al momento dell'inquadramento, anche in posizione soprannumeraria rispetto ai posti in organico previsti per il profilo di funzionario giudiziario nella sede di servizio, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1 comma 2-novies del d.l. 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazione dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

9.4. Ai fini della riserva a tutela del bilinguismo sono resi disponibili al personale dell'Amministrazione giudiziaria attualmente in servizio negli uffici della Provincia autonoma di Bolzano sino a 15 posti dei 1.148 indicati nel presente bando. Il relativo inquadramento avviene sempre con le modalità indicate ai precedenti punti 9.1., 9.2., 9.3.

Obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti della procedura

10.1. Ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 gli obblighi di pubblicità legale connessi alla presente procedura saranno integralmente ed esclusivamente adempiuti attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia all'indirizzo <http://www.giustizia.it>

Accesso agli atti della procedura

11.1. L'accesso alla documentazione relativa alla procedura, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è differito fino all'approvazione della graduatoria finale ai sensi del paragrafo 7.3.

Trattamento dei dati personali

12.1. I dati personali dei dipendenti saranno trattati per le finalità di gestione della procedura ai sensi e in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Oneri della procedura

13.1. Alla spesa derivante dalla definizione delle procedure selettive di cui al presente avviso si provvederà mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, ai sensi del comma 5 dell'articolo 21-quater d.l. 83/2015, le cui risorse sono attualmente ricomprese nell'ambito del capitolo 1536, missione "Fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare", anno finanziario 2016.

Norma di rinvio

14.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando è applicabile la legge vigente.

Roma, 19 settembre 2016

Il Direttore Generale
Barbara Fabbrini